

COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO
AREA 3 - SVILUPPO DEL TERRITORIO-EDILIZIA
PRIVATA
AREA 3 - SVILUPPO DEL TERRITORIO-EDILIZIA
PRIVATA

DETERMINAZIONE N. 29 del 22/11/2024 R.Uff.

iscritta nel REGISTRO GENERALE il 22/11/2024 al n. 1043

OGGETTO: INDIZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA PER ESAME DELL'ISTANZA DI PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA PAS, AI SENSI DEL D.LGS. 28/2011 - REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO DENOMINATO A354_MOSCIANO 1 DI POTENZA NOMINALE 7,394 MWP E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE. CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI.

IL RESPONSABILE DI AREA

PREMESSO CHE:

- l'Ente è dotato di P.R.G. con Variante Tecnica di Adeguamento approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 17/04/2005, esecutiva, pubblicata sul B.U.R.A. n. 29 del 01/06/2005;
- l'Ente è altresì dotato di "*Variante per l'insediamento, lo sviluppo e la razionalizzazione di attività produttive, infrastrutture, servizi ed attrezzature di interesse pubblico*", definitivamente approvata con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 26/01/2008, pubblicata sul B.U.R.A. n. 16 del 14/03/2008 e che la stessa ha previsto la redazione di un "*Progetto Direttore*" delle Opere di Urbanizzazione nonché di un progetto di dettaglio degli "*Ambiti per la difesa e la tutela delle aree ed oggetti di interesse bio-ecologico*" e degli "*Ambiti di riordino urbano a pluridestinazione integrata*";
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 28 del 08.04.2019, è stata adottata la "*Variante tecnica di adeguamento e aggiornamento del Piano Regolatore Generale*", e che, con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 20 del 24.05.2021, ne sono state esaminate le osservazioni e formulate le controdeduzioni;

RICHIAMATA l'istanza denominata "*Procedura Abilitativa Semplificata PAS: ai sensi del d.lgs. 28/2011* La presente pratica autorizzativa è stata redatta al fine di richiedere i permessi necessari alla realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato A354_Mosciano 1 di potenza nominale 7,394 MWp e relative opere di connessione", ID SUAP n. 03192260218-14122023-1728, acquisita

in data 19/12/2023, prot. generale n. 28501 e prot. SUAP n. 88656 del 18-12-2023, presentata dalla ditta Phoenix srl;

RICHIAMATA la Determinazione di Settore n. R.G. 669 del 25.07.2024, recante “*Conclusione positiva della conferenza di servizi*”, a mezzo della quale sono stati acquisite autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso, comunque denominati, da parte delle seguenti amministrazioni inclusi i gestori di beni o servizi pubblici:

- **Comune di Giulianova:** l’Ente, con propria nota prot. n. 22275/2024 del 16.05.2024, acquisita al protocollo del Comune di Mosciano Sant’Angelo in pari data al n. 11644, ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica n. 49/2023 all’esecuzione delle opere ricadenti nell’ambito del Comune di Giulianova;
- **Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di L’Aquila e Teramo:** l’Ente, con propria nota prot. n. 0007200-P del 13.05.2024, acquisita al protocollo del Comune di Mosciano Sant’Angelo n. 11398 del 14.05.2024, ha rilasciato il **parere favorevole** con le seguenti prescrizioni:

‘Per gli aspetti paesaggistici:

per quanto su detto, ritiene l’intervento proposto compatibile con i valori paesaggistici e pertanto esprime, per quanto di competenza, il proprio parere favorevole vincolante ai sensi dell’art. 146 del Codice.

Considerata la notevole dimensione dell’impianto, di poco inferiore all’insediamento industriale di Ripoli già esistente, si auspica e si invita alla conservazione delle alberature esistenti ed in particolare modo dei campi e filari di olivo i quali costituiscono elemento irrinunciabile del patrimonio storico e naturale delle aree agricole esistenti ancora non urbanizzate. La conservazione delle suddette alberature che attualmente fungono anche da linea di separazione dei fondi, e la piantumazione delle nuove specie previste in progetto, favoriranno un’idonea mitigazione dell’intervento proposto.

Il presente parere endoprocedimentale obbligatorio e vincolante viene trasmesso a codesta Amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e non costituisce pertanto titolo autorizzatorio all’esecuzione delle opere.

Questa Soprintendenza, ai sensi di quanto disciplinato dall’art. 146, c. 11, del Codice, rimane in attesa di ricevere l’autorizzazione paesaggistica rilasciata da codesta Amministrazione.

Per gli aspetti archeologici:

in relazione al cavidotto di connessione, esprime parere favorevole a condizione che, laddove, siano effettuati scavi, sia garantita, con oneri a capo della committenza, l’assistenza costante da parte di un archeologo professionista in possesso dei requisiti di legge, al fine di consentire l’immediata e corretta identificazione di eventuali manufatti e/o stratificazioni d’interesse archeologico e provvedere alla loro necessaria documentazione.

Si rappresenta sin d’ora che, nel caso di rinvenimenti di contesti di interesse archeologico, questa Soprintendenza si riserva la facoltà di richiedere, anche in corso d’opera, approfondimenti e /o ampliamenti delle indagini e di valutare l’adozione di opportune soluzioni progettuali al fine di garantirne la tutela.

Qualora la verifica della stratigrafia dia esito negativo, sarà possibile procedere con la posa in opera dei pali. Si rammenta inoltre che, nel caso in cui durante i lavori in oggetto si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente in materia (art. 90 e ss del Codice) sospendere i lavori, avvertire entro 24 ore questa Soprintendenza o il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per il territorio e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti.

Al termine delle attività di assistenza, sia in caso di presenza che assenza di rinvenimenti archeologici, dovrà essere consegnata la relativa documentazione tecnico-scientifica, che costituisce parte integrante dell'intervento, eseguita secondo le norme pubblicate al link <https://sabapaqte.cultura.gov.it/servizi/modulistica/>.

Il trasporto presso i depositi della Soprintendenza dei beni archeologici eventualmente rinvenuti sarà a carico della Committenza.

Si resta in attesa di conoscere, con congruo anticipo, la data di inizio dei lavori e il nominativo degli archeologi professionisti incaricati, che dovranno prendere contatti con il funzionario di zona, dott.ssa Gilda Assenti;

in relazione all'impianto fotovoltaico a terra, si comunica che i terreni interessati dall'opera non sono gravati da provvedimenti di tutela diretta e/o indiretta ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004. Tuttavia, l'assenza di provvedimenti di tutela espressi non esaurisce la possibilità di rinvenimenti archeologici durante la realizzazione dell'impianto, considerato l'esito archeologico positivo che restituisce il territorio circostante. Pertanto, in considerazione delle valutazioni circa il rischio archeologico dell'area, con riferimento al settore individuato come area 003 si ritiene opportuno che, prima della posa in opera dell'impianto, vengano eseguiti saggi archeologici preventivi da parte della committenza, da concordare con l'Ufficio scrivente, al fine di verificare la fattibilità dell'opera stessa ed evitare eventuali ritardi e/o interruzioni in corso di realizzazione. Dal momento che la posa in opera dell'impianto avviene per infissione, giova ricordare che tale metodologia di esecuzione aumenta la possibilità di manomissione dell'eventuale stratigrafia archeologica sepolta e la potenziale compromissione di beni e strutture non percepibili, in ragione del fatto che non prevede una visione diretta del sottosuolo, pertanto si suggerisce di estendere l'esecuzione dei saggi anche alle aree 002 e 003.

In caso di esito positivo dei saggi archeologici dovrà essere acquisita una specifica autorizzazione paesaggistica sulle nuove soluzioni progettuali che saranno necessarie a garantire la salvaguardia e la conservazione degli eventuali rinvenimenti.

Si resta in attesa di ricevere le successive determinazioni che codesta Amministrazione assumerà relativamente al procedimento in oggetto.”

- **Regione Abruzzo, DPC015 – Servizio Genio Civile Regionale di Pescara:** L'Ente, con propria nota prot. n. 0070709 del 21.02.2024, acquisita in pari data al protocollo del Comune di Mosciano Sant'Angelo al n. 4376, ha comunicato la non competenza del Servizio DPE015 in merito all'intervento;

- **ANAS s.p.a.:** L'Ente, con propria nota prot. n. 409740 del 15.05.2024, acquisita al protocollo del Comune di Mosciano Sant'Angelo al n. 11587 del 16.05.2024, ha espresso il proprio **nulla osta** alla realizzazione dell'opera rammentando quanto segue:

“Tali interventi dovranno essere oggetto di formale richiesta per il rilascio dell'autorizzazione/concessione per l'esecuzione dei lavori unitamente agli elaborati grafici di dettaglio, rammentando che, ai sensi dell'art. 21 comma 1 del vigente codice della strada senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorità di cui all'articolo 26 è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità”

- **E- Distribuzione:** L'Ente con propria nota prot. P6776564 del 15.07.2024, a seguito della comunicazione di esito positivo della voltura pratica n. 340893256, ha confermato il via definitiva la Soluzione Tecnica Minima Generale;
- **ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile:** L'Ente, con propria nota prot. n. 78616 del 30.05.2024, acquisito in pari data al protocollo del Comune di Mosciano Sant'Angelo al n. 12960, ha rappresentato quanto segue:

“In proposito si ritiene doveroso sottolineare che le istanze per la valutazione di potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea non sono soggette a silenzio-assenso poiché le

determinazioni sono il risultato di procedimenti complessi che riguardano la pubblica incolumità per i quali la normativa comunitaria prevede l'obbligo di emanare provvedimenti espliciti (Corte Giust. UE 28/02/1991, C-360/87), al fine di garantire effettività agli interessi tutelati. La competente Direzione di ENAC potrà esprimere il proprio parere nell'ambito della conferenza di servizi in oggetto esclusivamente in seguito ad azioni svolte dal proponente con le modalità indicate nella presente ed a fronte delle successive analisi e verifiche.

Al responsabile della conferenza di servizi si chiede di voler informare il proponente e citare nel verbale della prossima riunione la presente nota ed i suoi contenuti.

Per le richieste di parere-nulla osta relative ad ostacoli o pericoli alla navigazione aerea, questa Direzione provvede a comunicare agli interessati la determinazione finale sulla compatibilità aeronautica degli impianti e costruzioni che possono costituire ostacolo e/o pericolo alla navigazione a completamento dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 709 e 711 del Codice della Navigazione, solo dopo aver ricevuto i risultati della ricognizione tecnica di ENAV, volta ad identificare possibili interazioni con le procedure strumentali di volo, i sistemi di radionavigazione e le superfici di delimitazione ostacoli di cui al Regolamento ENAC per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti, fatte salve le competenze dell'Aeronautica Militare.

Pertanto, al fine dell'ottenimento del parere-nulla osta, è necessario che il proponente attivi la procedura descritta nel Protocollo Tecnico pubblicato sul sito dell'Ente www.enac.gov.it alla sezione “Ostacoli e pericoli alla navigazione aerea”, inviando alla scrivente Direzione la documentazione necessaria e avviando, contestualmente, analoga procedura con ENAV, anche al fine di consentire gli adempimenti previsti dall'applicazione

dell'Annesso 15 ICAO, da ottenersi con i tempi previsti dalla procedura pubblicata.

Si sottolinea la necessità di accertare preliminarmente, tramite un tecnico abilitato, se, sulla base dei criteri contenuti nel documento "Verifica preliminare", vi siano le condizioni per l'avvio dell'iter valutativo, in quanto, così come riportato sulla procedura pubblicata, **"qualora dalle verifiche non dovesse emergere alcun interesse aeronautico, l'utente dovrà predisporre e presentare al Comune competente per territorio e alle eventuali Amministrazioni statali o locali interessate (come ad esempio nel caso di Conferenze di Servizi) un'apposita asseverazione redatta da un tecnico abilitato che ne attesti l'esclusione dall'iter valutativo"**. La trasmissione di tale asseverazione alla Scrivente, qualora ne ricorrano i presupposti e fatte salve le risultanze dell'eventuale controllo a campione effettuato su tali documenti, **completa gli adempimenti necessari nei confronti di questo Ente**. Si rappresenta pertanto al Proponente che, al fine di considerare completati gli adempimenti con ENAC per quanto attiene i procedimenti autorizzatori unici, in virtù di quanto sopra illustrato, in sede di Conferenza di Servizi deve essere presentato:

- il nulla osta emesso da questa Direzione per iscritto facente riferimento alla pratica "MWEB" relativa all'impianto proposto;
o, in alternativa se ne ricorrono i presupposti:
- **la asseverazione di cui al paragrafo precedente, già trasmessa alla scrivente (il sistema di protocollo ENAC invia una conferma automatica di ricezione).**

Sono da sottoporre sempre ad istruttoria e nulla osta ENAC, quali potenziali pericoli per la navigazione aerea, le seguenti fattispecie:

- impianti a biomasse, discariche, corpi d'acqua aperti, allevamenti, industria manifatturiera, ecc. in prossimità di aeroporti, ovvero attività che costituiscono fonte attrattiva di volatili e/o fauna selvatica entro i 13 km dall'aeroporto civile più vicino (rif. Linea Guida ENAC 2018/002 - Gestione del rischio wildlife strike nelle vicinanze degli aeroporti);
- ciminiere, attività che comportino emissione di polveri/fumi ovvero emissioni elettromagnetiche, luci fuorvianti/emanazioni laser, ecc.;
- parchi fotovoltaici o a concentrazione solare, se di interesse aeronautico sulla base dei parametri indicati nelle Linee Guida ENAC LG-2022/002-APT - Valutazione degli impianti fotovoltaici nei dintorni aeroportuali;
- impianti eolici/anemometri (rif. prot. 13259/DIRGEN/DG del 25/02/2010);

per le quali non è possibile utilizzare lo strumento della dichiarazione asseverata del tecnico (i riferimenti citati sono consultabili sul sito istituzionale dell'ENAC).

La mancanza degli adempimenti sopra descritti e dettagliati ai precedenti punti A e B, equivale ad un parere negativo dell'ENAC, motivato dalla impossibilità di effettuare l'istruttoria tecnica di

competenza finalizzata alla tutela della sicurezza della navigazione aerea e della pubblica incolumità.

Considerato che la ditta richiedente, in data 05.06.2024 ha provveduto a caricare sul portale del SUAP “impresainungiorno.gov.it” la predetta **dichiarazione asseverata** redatta dal tecnico abilitato, Ing. Aldo Borraccia, iscritto all’ordine degli ingegneri della provincia di Bari al n. 11832, a mezzo della quale lo stesso tecnico ha dichiarato, sotto la sua responsabilità, che *“l’ubicazione dell’impianto si trova al di fuori delle superfici di interesse ENAC come definite dal Regolamento ENAC per la Costruzione ed Esercizio Aeroporti, assumendo le responsabilità correlate all’attendibilità dei dati forniti. Si dichiara che l’opera in progetto non interessa aeroporti ovvero avio/eliosuperfici di competenza ENAV, ed inoltre che per l’impianto fotovoltaico non sussistono i criteri di assoggettabilità all’iter valutativo (Cap. 2 paragrafi a.-b.-d.-e.-f. (2) del documento “VERIFICA_PRELIMINARE_REVO_FEBBRAIO_2015”), pertanto non si indirizzerà la presente dichiarazione all’ENAV, in accordo a quanto indicato nelle suddette procedure di verifica preliminare”*.

- **Consorzio di Bonifica Nord Teramo:** L’Ente, con propria nota prot. n. 991/PROT del 01.03.2024, acquisita al protocollo del Comune di Mosciano Sant’Angelo in pari data al n. 5165, ha espresso il proprio **nulla osta** con le seguenti prescrizioni:

La ditta provvederà, prima dell’inizio della realizzazione dell’impianto in oggetto, ad effettuare a sua cura e spese i sondaggi per l’individuazione dell’esatta ubicazione delle suddette condotte irrigue alla presenza del tecnico consortile Bernardo DI Bonaventura rintracciabile ai seguenti numeri telefonici

I lavori di scavo dell’impianto fotovoltaico, dovranno essere eseguiti possibilmente nel periodo di chiusura dell’impianto irriguo (Novembre – Marzo), facendo osservare che, in caso di realizzazione degli stessi con le condotte in pressione, l’eventuale chiusura delle stesse, dovrà essere concordata preventivamente con il tecnico consortile e compatibilmente con le esigenze delle utenze irrigue servite dalle condotte medesime;

L'ingombro dei moduli fotovoltaici dovrà essere posizionato ad una distanza non inferiore a mt. 5,00 dalle condotte irrigue più vicine, in modo da avere sempre a disposizione nei casi di installazione dei moduli su ambo i lati delle condotte stesse una fascia di rispetto di 10 metri, tale fascia non potrà essere occupata da manufatti o piantagioni arbustive di qualsiasi specie e tipo, ne' tantomeno attraversata da eventuali cavidotti interrati o volanti, o da opere di rete per la connessione dell'impianto stesso, al fine di non ostacolare un agevole intervento dei mezzi meccanici per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle condotte irrigue in argomento;

La quota degli elettrodotti da 20 kV, e 400 Volt rispetto all'intradosso delle stesse condotte oggetto di interferenza, non potrà essere inferiore a 150 cm e dovrà essere adeguatamente segnalato.

Nel caso la ditta ritenesse opportuno richiedere lo smantellamento dei tratti di condotta interessanti il sito, essa sarà oggetto di apposita autorizzazione rilasciata da questo ente.

Con la presente, la ditta in indirizzo si assume la completa responsabilità per danni subenti patrimoniali e non patrimoniali derivanti da eventuali rotture delle condotte consortili durante l'esecuzione dei lavori in oggetto;

Nel caso la ditta ritenesse opportuno richiedere lo spostamento e/o smantellamento dei tratti di condotta distributrici interessanti il sito, essa sarà oggetto di apposita autorizzazione rilasciata da questo ente.

Si fa presente che la ditta in indirizzo dovrà attenersi ad eventuali variazioni e/o aggiunte che, ad insindacabile giudizio di questo ente, potrebbero essere apportate, durante il corso dei lavori alle disposizioni di cui sopra;

Il richiedente terrà indenne l'Ente da qualsiasi pretesa e molestia, anche giudiziaria che per dato o fatto della presente potesse provenirle da terzi;

La ditta proprietaria del terreno, è tenuta al pagamento del canone irriguo anche nel periodo di esercizio dell'impianto fotovoltaico e, quindi, dell'utilizzo non agricolo del fondo stesso, salvo rivalsa di rimborso nei confronti del concessionario;

- **Ruzzo Reti s.p.a.:** L'Ente, con propria nota prot. n. 0007572 del 18.03.2024, acquisito al protocollo del Comune di Mosciano Sant'Angelo al n. 6628 del 19.03.2024, ha espresso il proprio **parere favorevole** comunicando quanto segue:

1) L'area interessata all'intervento è oggetto di attraversamento di tubazioni idriche e fognarie:

- **rete idrica acqua potabile**

- *condotta distributrice in PEAD DE 40 mm lungo parte del percorso della strada vicinale S. Maria dell'Arco (come da planimetria allegata);*
- *condotta adduttrice in Cemento Amianto DN 400 mm in attraversamento trasversale su strada Vicinale S. Maria dell'Arco (come da planimetria allegata);*

- **rete fognante acque nere**

- *essendo possibile la presenza di tubazioni non puntualmente riportate nei nostri archivi, a prescindere dalle preventive indicazioni riportate nella planimetria allegata, l'impresa esecutrice dovrà in ogni caso procedere al rilevamento dei sottoservizi attraverso l'impiego di apposite strumentazioni (georadar o similare) al fine di evitarne il danneggiamento;*

2) Le aree di sedime delle condotte gestite da questa Società, anche laddove non fossero regolarmente intestate alla stessa, per esigenze correlate al S.I.I., non possono essere occupate da opere che apportano variazioni della quota del piano di campagna/calpestio attualmente esistente;

3) Con la realizzazione di detta opera, qualsiasi danno riconducibile a interferenze con le condotte acquedottistiche e fognarie sarà imputato a totale carico della Società proponente;

- 4) *Le aree intestate alla Ruzzo Reti S.p.A. appartengono al patrimonio demaniale indisponibile dello Stato, e pertanto, non possono essere oggetto di servitù/esproprio ai sensi del DPR no 380/2001;*
- 5) *Questa Società, se avvisata con congruo anticipo, è disponibile, a segnalare e gestire le direttamente sul posto le interferenze tra le opere di interesse del proponente e quelle di competenza del S.I.I.*

RIBADITO CHE l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento finale “*sulla base delle posizioni prevalenti*”, intendendosi tale concetto come misura “qualitativo sostanziale o di peso in rapporto all’interesse specifico tutelato”, che l’amministrazione procedente deve determinare con discrezionalità e motivazione, bilanciando e contemperando gli interessi pubblici coinvolti nel procedimento;

VISTA la determina n. R.G. 1036 del 21.11.2024 avente ad oggetto “*ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE N. R.G. 669 DEL 25.07.2024 AI SENSI ART. 21 NONIES L. 241/1990*”, con la quale è stato disposto:

- DI ANNULLARE in parte qua, in via di AUTOTUTELA la determinazione n. R.G. 669 del 25.07.2024 di **conclusione positiva** della conferenza di servizi istruttoria per l’ottenimento autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici ai sensi dell’art. 14 comma 1 della L. 241/90 e s.m.i. indetta con nota 3627 del 13.02.2024 e relativa alla procedura SUAP id 03192260218-14122023-1728
- DI PRECISARE CHE ricorrendo una conferenza istruttoria, endoprocedimento semplificato per la decisione mono strutturata di competenza comunale sul procedimento di che trattasi, sono fatti salvi, in ogni caso, tutti pareri acquisiti dagli enti competenti coinvolti;
- DI DARE ATTO, che per la motivazione di cui al punto precedente non si procederà a riaprire la conferenza di servizi ma ad acquisire esclusivamente il parere relativo alla compatibilità urbanistica dell’intervento proposto, da parte dell’Ufficio Urbanistica, Area 4 – Urbanistica, Demanio e Sport, al fine di definire successiva gli esiti complessivi dell’istruttoria;
- Di trasmettere il presente atto al Responsabile dell’Area 4 – Urbanistica, Demanio e Sport del Comune di Mosciano Sant’Angelo per quanto di competenza;

ACQUISITO il parere di compatibilità urbanistica dell’intervento, emesso dal Responsabile dell’Area 4 – Urbanistica, Demanio e Sport, **giusto prot. n. 27337 del 21.11.2024**, così formulato:

“Con riferimento all’oggetto, riguardo alla produzione del parere di competenza richiesto, si richiama preliminarmente la nota n° 22788 dell’11.10.2023, confermandone il contenuto e, nello specifico, i seguenti punti:

- *la “deroga” allo strumento urbanistico circa la pianificazione attuativa e la possibilità di procedere “con intervento diretto” non implica che l’intervento stesso possa essere realizzato in assenza di titolo (es. Permesso a costruire per la Cabina elettrica: le cabine di trasformazione sono dei veri e propri manufatti edilizi, come*

- tali per essere installati sono soggetti al rilascio del permesso di costruire - ; autorizzazioni/concessioni per attraversamento sedi stradali; ecc...);*
- *non può essere né ritenersi superata l'obbligatorietà dei limiti di cui al DM 1444/68 in ordine alla dotazione di standard urbanistici, la cui violazione (e la conseguente asimmetria dei pesi imposti sul territorio, valutati già in sede di revisione dello strumento urbanistico generale di concerto con la Provincia di Teramo, in ordine alla necessaria pronuncia di compatibilità con il PTCP) comporterebbe, in vigore dell'art. 100, comma 2, della L.R. n° 58/2023 (laddove la materia di che trattasi trova la sua attuale formulazione all'art. 18 della citata L.R.), il necessario interessamento della Provincia di Teramo, ex art. 20 del Dlgs n° 267/00;*
 - *si ricorda, a tal fine, che, nell'ambito delle disposizioni dirette a regolamentare l'uso del territorio negli aspetti urbanistici ed edilizi (contenute nel piano regolatore, nei piani attuativi o in altro strumento generale individuato dalla normativa regionale), trovano pregnanza (anche sulla scorta di un consolidato orientamento del G.A.) le prescrizioni che, in via immediata, stabiliscono le potenzialità edificatorie della porzione di territorio interessata (nel cui ambito rientrano le norme di c.d. zonizzazione, la destinazione di aree a soddisfare gli standard urbanistici, la localizzazione di opere pubbliche o di interesse collettivo); in tal senso, tra l'altro, operano i commi 8, 9, 10 e 12 dell'art. 66 delle NTA del vigente PRG;*
 - *si ribadisce la necessità di approvare, a cura dell'Organo consiliare, la convenzione che avrà ad oggetto sia l'acquisizione al patrimonio dell'Ente di alcune aree di proprietà privata, sia la verifica puntuale in ordine al necessario soddisfacimento delle dotazioni di standards minime e non derogabili di cui al DM 1444/68.*

VISTO l'art. 14 della L. 241/90 e s.m.i.;

VISTO l'art. 14 - bis della L. 241/90 e s.m.i.;

VISTO l'art. 14-quater della L. 241/90 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 28/2011 e s.m.i.

VISTO il Decreto Sindacale n° 3 del 10.04.2024, avente ad oggetto "Nomina del Responsabile dell'Area 3 – Sviluppo del Territorio";

VERIFICATA l'insussistenza dell'obbligo di astensione in capo al Responsabile del Procedimento e al Responsabile di Area e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento ai sensi:

- a) del "Piano triennale di prevenzione della corruzione- Aggiornamento 2022/2024" approvato con Deliberazione di Giunta comunale n°32 in data 29.04.2022;
- b) del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mosciano Sant'Angelo approvato con delibera di Giunta Comunale n.6/2014 e del nuovo Codice di condotta di cui all' art. 59 del CCNL funzioni locali 21 maggio 2018;

ACCERTATO che il provvedimento finale rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;

VERIFICATI:

- a) la regolarità dell'istruttoria svolta dall'Ufficio;
- b) il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
- c) l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- d) la conformità a leggi, statuto e regolamenti,

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto

D E T E R M I N A

- 1) Che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) La **conclusione positiva con prescrizioni** della conferenza di servizi istruttoria di cui all'art. 14 comma 1 della L. n. 241/1990, per l'ottenimento di più autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, indetta con nota 3627 del 13.02.2024;

3) **DI DARE ATTO:**

a) che i pareri favorevoli risultano così formulati:

- **Comune di Giulianova:** l'Ente, con propria nota prot. n. 22275/2024 del 16.05.2024, acquisita al protocollo del Comune di Mosciano Sant'Angelo in pari data al n. 11644, ha rilasciato l'autorizzazione paesaggistica n. 49/2023 all'esecuzione delle opere ricadenti nell'ambito del Comune di Giulianova;
- **Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di L'Aquila e Teramo:** l'Ente, con propria nota prot. n. 0007200-P del 13.05.2024, acquisita al protocollo del Comune di Mosciano Sant'Angelo n. 11398 del 14.05.2024, ha rilasciato il **parere favorevole** con le seguenti prescrizioni:

“Per gli aspetti paesaggistici:

per quanto su detto, ritiene l'intervento proposto compatibile con i valori paesaggistici e pertanto esprime, per quanto di competenza, il proprio parere favorevole vincolante ai sensi dell'art. 146 del Codice.

Considerata la notevole dimensione dell'impianto, di poco inferiore all'insediamento industriale di Ripoli già esistente, si auspica e si invita alla conservazione delle alberature esistenti ed in particolare modo dei campi e filari di olivo i quali costituiscono elemento irrinunciabile del patrimonio storico e naturale delle aree agricole esistenti ancora non urbanizzate. La conservazione delle suddette alberature che attualmente fungono anche da linea di separazione dei fondi, e la piantumazione delle nuove specie previste in progetto, favoriranno un'ideale mitigazione dell'intervento proposto.

Il presente parere endoprocedimentale obbligatorio e vincolante viene trasmesso a codesta Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e non costituisce pertanto titolo autorizzatorio all'esecuzione delle opere.

Questa Soprintendenza, ai sensi di quanto disciplinato dall'art. 146, c. 11, del Codice, rimane in attesa di ricevere l'autorizzazione paesaggistica rilasciata da codesta Amministrazione.

Per gli aspetti archeologici:

in relazione al caviodotto di connessione, esprime parere favorevole a condizione che, laddove, siano effettuati scavi, sia garantita, con oneri a capo della committenza, l'assistenza costante da parte di un archeologo professionista in possesso dei requisiti di legge, al fine di consentire l'immediata e corretta identificazione di eventuali manufatti e/o stratificazioni d'interesse archeologico e provvedere alla loro necessaria documentazione.

Si rappresenta sin d'ora che, nel caso di rinvenimenti di contesti di interesse archeologico, questa Soprintendenza si riserva la facoltà di richiedere, anche

in corso d'opera, approfondimenti e /o ampliamenti delle indagini e di valutare l'adozione di opportune soluzioni progettuali al fine di garantirne la tutela. Qualora la verifica della stratigrafia dia esito negativo, sarà possibile procedere con la posa in opera dei pali. Si rammenta inoltre che, nel caso in cui durante i lavori in oggetto si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente in materia (art. 90 e ss del Codice) sospendere i lavori, avvertire entro 24 ore questa Soprintendenza o il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per il territorio e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti.

Al termine delle attività di assistenza, sia in caso di presenza che assenza di rinvenimenti archeologici, dovrà essere consegnata la relativa documentazione tecnico-scientifica, che costituisce parte integrante dell'intervento, eseguita secondo le norme pubblicate al link <https://sabapaqte.cultura.gov.it/servizi/modulistica/>.

Il trasporto presso i depositi della Soprintendenza dei beni archeologici eventualmente rinvenuti sarà a carico della Committenza.

Si resta in attesa di conoscere, con congruo anticipo, la data di inizio dei lavori e il nominativo degli archeologi professionisti incaricati, che dovranno prendere contatti con il funzionario di zona, dott.ssa Gilda Assenti;

in relazione all'impianto fotovoltaico a terra, si comunica che i terreni interessati dall'opera non sono gravati da provvedimenti di tutela diretta e/o indiretta ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004. Tuttavia, l'assenza di provvedimenti di tutela espressi non esaurisce la possibilità di rinvenimenti archeologici durante la realizzazione dell'impianto, considerato l'esito archeologico positivo che restituisce il territorio circostante. Pertanto, in considerazione delle valutazioni circa il rischio archeologico dell'area, con riferimento al settore individuato come area 003 si ritiene opportuno che, prima della posa in opera dell'impianto, vengano eseguiti saggi archeologici preventivi da parte della committenza, da concordare con l'Ufficio scrivente, al fine di verificare la fattibilità dell'opera stessa ed evitare eventuali ritardi e/o interruzioni in corso di realizzazione. Dal momento che la posa in opera dell'impianto avviene per infissione, giova ricordare che tale metodologia di esecuzione aumenta la possibilità di manomissione dell'eventuale stratigrafia archeologica sepolta e la potenziale compromissione di beni e strutture non percepibili, in ragione del fatto che non prevede una visione diretta del sottosuolo, pertanto si suggerisce di estendere l'esecuzione dei saggi anche alle aree 002 e 003.

In caso di esito positivo dei saggi archeologici dovrà essere acquisita una specifica autorizzazione paesaggistica sulle nuove soluzioni progettuali che saranno necessarie a garantire la salvaguardia e la conservazione degli eventuali rinvenimenti.

Si resta in attesa di ricevere le successive determinazioni che codesta Amministrazione assumerà relativamente al procedimento in oggetto.”

- **Regione Abruzzo, DPC015 – Servizio Genio Civile Regionale di Pescara:** L'Ente, con propria nota prot. n. 0070709 del 21.02.2024, acquisita in pari data al protocollo del

Comune di Mosciano Sant'Angelo al n. 4376, ha comunicato la non competenza del Servizio DPE015 in merito all'intervento;

- **ANAS s.p.a.:** L'Ente, con propria nota prot. n. 409740 del 15.05.2024, acquisita al protocollo del Comune di Mosciano Sant'Angelo al n. 11587 del 16.05.2024, ha espresso il proprio **nulla osta** alla realizzazione dell'opera rammentando quanto segue:

“Tali interventi dovranno essere oggetto di formale richiesta per il rilascio dell'autorizzazione/concessione per l'esecuzione dei lavori unitamente agli elaborati grafici di dettaglio, rammentando che, ai sensi dell'art. 21 comma 1 del vigente codice della strada senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorità di cui all'articolo 26 è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità”

- **E- Distribuzione:** L'Ente con propria nota prot. P6776564 del 15.07.2024, a seguito della comunicazione di esito positivo della voltura pratica n. 340893256, ha confermato il via definitiva la Soluzione Tecnica Minima Generale;
- **ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile:** L'Ente, con propria nota prot. n. 78616 del 30.05.2024, acquisito in pari data al protocollo del Comune di Mosciano Sant'Angelo al n. 12960, ha rappresentato quanto segue:

“In proposito si ritiene doveroso sottolineare che le istanze per la valutazione di potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea non sono soggette a silenzio-assenso poiché le

determinazioni sono il risultato di procedimenti complessi che riguardano la pubblica incolumità per i quali la normativa comunitaria prevede l'obbligo di emanare provvedimenti espliciti (Corte Giust. UE 28/02/1991, C-360/87), al fine di garantire effettività agli interessi tutelati. La competente Direzione di ENAC potrà esprimere il proprio parere nell'ambito della conferenza di servizi in oggetto esclusivamente in seguito ad azioni svolte dal proponente con le modalità indicate nella presente ed a fronte delle successive analisi e verifiche.

Al responsabile della conferenza di servizi si chiede di voler informare il proponente e citare nel verbale della prossima riunione la presente nota ed i suoi contenuti.

Per le richieste di parere-nulla osta relative ad ostacoli o pericoli alla navigazione aerea, questa Direzione provvede a comunicare agli interessati la determinazione finale sulla compatibilità aeronautica degli impianti e costruzioni che possono costituire ostacolo e/o pericolo alla navigazione a completamento dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 709 e 711 del Codice della Navigazione, solo dopo aver ricevuto i risultati della ricognizione tecnica di ENAV, volta ad identificare possibili interazioni con le procedure strumentali di volo, i sistemi di radionavigazione e le superfici di delimitazione ostacoli di cui al Regolamento ENAC per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti, fatte salve le competenze dell'Aeronautica Militare.

Pertanto, al fine dell'ottenimento del parere-nulla osta, è necessario che il proponente attivi la procedura descritta nel Protocollo Tecnico pubblicato sul sito dell'Ente www.enac.gov.it alla sezione “Ostacoli e pericoli alla navigazione aerea”, inviando alla scrivente Direzione la documentazione necessaria e avviando, contestualmente, analoga procedura con ENAV,

anche al fine di consentire gli adempimenti previsti dall'applicazione dell'Annesso 15 ICAO, da ottenersi con i tempi previsti dalla procedura pubblicata.

*Si sottolinea la necessità di accertare preliminarmente, tramite un tecnico abilitato, se, sulla base dei criteri contenuti nel documento "Verifica preliminare", vi siano le condizioni per l'avvio dell'iter valutativo, in quanto, così come riportato sulla procedura pubblicata, **"qualora dalle verifiche non dovesse emergere alcun interesse aeronautico, l'utente dovrà predisporre e presentare al Comune competente per territorio e alle eventuali Amministrazioni statali o locali interessate (come ad esempio nel caso di Conferenze di Servizi) un'apposita asseverazione redatta da un tecnico abilitato che ne attesti l'esclusione dall'iter valutativo".** La trasmissione di tale asseverazione alla Scrivente, qualora ne ricorrano i presupposti e fatte salve le risultanze dell'eventuale controllo a campione effettuato su tali documenti, **completa gli adempimenti necessari nei confronti di questo Ente.** Si rappresenta pertanto al Proponente che, al fine di considerare completati gli adempimenti con ENAC per quanto attiene i procedimenti autorizzatori unici, in virtù di quanto sopra illustrato, in sede di Conferenza di Servizi deve essere presentato:*

- *il nulla osta emesso da questa Direzione per iscritto facente riferimento alla pratica "MWEB" relativa all'impianto proposto;*
o, in alternativa se ne ricorrono i presupposti:
- *la asseverazione di cui al paragrafo precedente, già trasmessa alla scrivente (il sistema di protocollo ENAC invia una conferma automatica di ricezione).*

Sono da sottoporre sempre ad istruttoria e nulla osta ENAC, quali potenziali pericoli per la navigazione aerea, le seguenti fattispecie:

- *impianti a biomasse, discariche, corpi d'acqua aperti, allevamenti, industria manifatturiera, ecc. in prossimità di aeroporti, ovvero attività che costituiscono fonte attrattiva di volatili e/o fauna selvatica entro i 13 km dall'aeroporto civile più vicino (rif. Linea Guida ENAC 2018/002 - Gestione del rischio wildlife strike nelle vicinanze degli aeroporti);*
- *ciminiere, attività che comportino emissione di polveri/fumi ovvero emissioni elettromagnetiche, luci fuorvianti/emanazioni laser, ecc.;*
- *parchi fotovoltaici o a concentrazione solare, se di interesse aeronautico sulla base dei parametri indicati nelle Linee Guida ENAC LG-2022/002-APT - Valutazione degli impianti fotovoltaici nei dintorni aeroportuali;*
- *impianti eolici/anemometri (rif. prot. 13259/DIRGEN/DG del 25/02/2010);*
per le quali non è possibile utilizzare lo strumento della dichiarazione asseverata del tecnico (i riferimenti citati sono consultabili sul sito istituzionale dell'ENAC).

La mancanza degli adempimenti sopra descritti e dettagliati ai precedenti punti A e B, equivale ad un parere negativo dell'ENAC, motivato dalla impossibilità di effettuare l'istruttoria tecnica di

competenza finalizzata alla tutela della sicurezza della navigazione aerea e della pubblica incolumità.

Considerato che la ditta richiedente, in data 05.06.2024 ha provveduto a caricare sul portale del SUAP “impresainungiorno.gov.it” la predetta **dichiarazione asseverata** redatta dal tecnico abilitato, Ing. Aldo Borraccia, iscritto all’ordine degli ingegneri della provincia di Bari al n. 11832, a mezzo della quale lo stesso tecnico ha dichiarato, sotto la sua responsabilità, che *“l’ubicazione dell’impianto si trova al di fuori delle superfici di interesse ENAC come definite dal Regolamento ENAC per la Costruzione ed Esercizio Aeroporti, assumendo le responsabilità correlate all’attendibilità dei dati forniti. Si dichiara che l’opera in progetto non interessa aeroporti ovvero avio/eliosuperfici di competenza ENAV, ed inoltre che per l’impianto fotovoltaico non sussistono i criteri di assoggettabilità all’iter valutativo (Cap. 2 paragrafi a.-b.-d.-e.-f. (2) del documento “VERIFICA_PRELIMINARE_REVO_FEBBRAIO_2015”), pertanto non si indirizzerà la presente dichiarazione all’ENAV, in accordo a quanto indicato nelle suddette procedure di verifica preliminare”*.

- **Consorzio di Bonifica Nord Teramo:** L’Ente, con propria nota prot. n. 991/PROT del 01.03.2024, acquisita al protocollo del Comune di Mosciano Sant’Angelo in pari data al n. 5165, ha espresso il proprio **nulla osta** con le seguenti prescrizioni:

La ditta provvederà, prima dell’inizio della realizzazione dell’impianto in oggetto, ad effettuare a sua cura e spese i sondaggi per l’individuazione dell’esatta ubicazione delle suddette condotte irrigue alla presenza del tecnico consortile Bernardo DI Bonaventura rintracciabile ai seguenti numeri telefonici

I lavori di scavo dell’impianto fotovoltaico, dovranno essere eseguiti possibilmente nel periodo di chiusura dell’impianto irriguo (Novembre – Marzo), facendo osservare che, in caso di realizzazione degli stessi con le condotte in pressione, l’eventuale chiusura delle stesse, dovrà essere concordata preventivamente con il tecnico consortile e compatibilmente con le esigenze delle utenze irrigue servite dalle condotte medesime;

L'ingombro dei moduli fotovoltaici dovrà essere posizionato ad una distanza non inferiore a mt. 5,00 dalle condotte irrigue più vicine, in modo da avere sempre a disposizione nei casi di installazione dei moduli su ambo i lati delle condotte stesse una fascia di rispetto di 10 metri, tale fascia non potrà essere occupata da manufatti o piantagioni arbustive di qualsiasi specie e tipo, ne' tantomeno attraversata da eventuali cavidotti interrati o volanti, o da opere di rete per la connessione dell'impianto stesso, al fine di non ostacolare un agevole intervento dei mezzi meccanici per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle condotte irrigue in argomento;

La quota degli elettrodotti da 20 kV, e 400 Volt rispetto all'intradosso delle stesse condotte oggetto di interferenza, non potrà essere inferiore a 150 cm e dovrà essere adeguatamente segnalato.

Nel caso la ditta ritenesse opportuno richiedere lo smantellamento dei tratti di condotta interessanti il sito, essa sarà oggetto di apposita autorizzazione rilasciata da questo ente.

Con la presente, la ditta in indirizzo si assume la completa responsabilità per danni subenti patrimoniali e non patrimoniali derivanti da eventuali rotture delle condotte consortili durante l'esecuzione dei lavori in oggetto;

Nel caso la ditta ritenesse opportuno richiedere lo spostamento e/o smantellamento dei tratti di condotta distributrici interessanti il sito, essa sarà oggetto di apposita autorizzazione rilasciata da questo ente.

Si fa presente che la ditta in indirizzo dovrà attenersi ad eventuali variazioni e/o aggiunte che, ad insindacabile giudizio di questo ente, potrebbero essere apportate, durante il corso dei lavori alle disposizioni di cui sopra;

Il richiedente terrà indenne l'Ente da qualsiasi pretesa e molestia, anche giudiziaria che per dato o fatto della presente potesse provenirle da terzi;

La ditta proprietaria del terreno, è tenuta al pagamento del canone irriguo anche nel periodo di esercizio dell'impianto fotovoltaico e, quindi, dell'utilizzo non agricolo del fondo stesso, salvo rivalsa di rimborso nei confronti del concessionario;

- **Ruzzo Reti s.p.a.:** L'Ente, con propria nota prot. n. 0007572 del 18.03.2024, acquisito al protocollo del Comune di Mosciano Sant'Angelo al n. 6628 del 19.03.2024, ha espresso il proprio **parere favorevole** comunicando quanto segue:

6) *L'area interessata all'intervento è oggetto di attraversamento di tubazioni idriche e fognarie:*

- **rete idrica acqua potabile**

- *condotta distributrice in PEAD DE 40 mm lungo parte del percorso della strada vicinale S. Maria dell'Arco (come da planimetria allegata);*

- *condotta adduttrice in Cemento Amianto DN 400 mm in attraversamento trasversale su strada Vicinale S. Maria dell'Arco (come da planimetria allegata);*

- **rete fognante acque nere**

- *essendo possibile la presenza di tubazioni non puntualmente riportate nei nostri archivi, a prescindere dalle preventive indicazioni riportate nella planimetria allegata, l'impresa esecutrice dovrà in ogni caso procedere al rilevamento dei sottoservizi attraverso l'impiego di apposite strumentazioni (georadar o similare) al fine di evitarne il danneggiamento;*

7) *Le aree di sedime delle condotte gestite da questa Società, anche laddove non fossero regolarmente intestate alla stessa, per esigenze correlate al S.I.I., non possono essere occupate da opere che apportano variazioni della quota del piano di campagna/calpestio attualmente esistente;*

8) *Con la realizzazione di detta opera, qualsiasi danno riconducibile a interferenze con le condotte acquedottistiche e fognarie sarà imputato a totale carico della Società proponente;*

9) *Le aree intestate alla Ruzzo Reti S.p.A. appartengono al patrimonio demaniale indisponibile dello Stato, e pertanto, non possono essere oggetto di servitù/esproprio ai sensi del DPR no 380/2001;*

10) *Questa Società, se avvisata con congruo anticipo, è disponibile, a segnalare e gestire le direttamente sul posto le interferenze tra le opere di interesse del proponente e quelle di competenza del S.I.I.*

- **Comune di Mosciano Sant'Angelo, AREA 4 – Urbanistica, Demanio e Sport,** parere di compatibilità urbanistica dell'intervento, giusto prot. n. 27337 del 21.11.2024, così formulato:

“Con riferimento all’oggetto, riguardo alla produzione del parere di competenza richiesto, si richiama preliminarmente la nota n° 22788 dell’11.10.2023, confermandone il contenuto e, nello specifico, i seguenti punti:

- *la “deroga” allo strumento urbanistico circa la pianificazione attuativa e la possibilità di procedere “con intervento diretto” non implica che l’intervento stesso possa essere realizzato in assenza di titolo (es. Permesso a costruire per la Cabina elettrica: le cabine di trasformazione sono dei veri e propri manufatti edilizi, come tali per essere installati sono soggetti al rilascio del permesso di costruire - ; autorizzazioni/concessioni per attraversamento sedi stradali; ecc...);*
 - *non può essere né ritenersi superata l’obbligatorietà dei limiti di cui al DM 1444/68 in ordine alla dotazione di standard urbanistici, la cui violazione (e la conseguente asimmetria dei pesi imposti sul territorio, valutati già in sede di revisione dello strumento urbanistico generale di concerto con la Provincia di Teramo, in ordine alla necessaria pronuncia di compatibilità con il PTCP) comporterebbe, in vigore dell’art. 100, comma 2, della L.R. n° 58/2023 (laddove la materia di che trattasi trova la sua attuale formulazione all’art. 18 della citata L.R.), il necessario interessamento della Provincia di Teramo, ex art. 20 del Dlgs n° 267/00;*
 - *si ricorda, a tal fine, che, nell’ambito delle disposizioni dirette a regolamentare l’uso del territorio negli aspetti urbanistici ed edilizi (contenute nel piano regolatore, nei piani attuativi o in altro strumento generale individuato dalla normativa regionale), trovano pregnanza (anche sulla scorta di un consolidato orientamento del G.A.) le prescrizioni che, in via immediata, stabiliscono le potenzialità edificatorie della porzione di territorio interessata (nel cui ambito rientrano le norme di c.d. zonizzazione, la destinazione di aree a soddisfare gli standard urbanistici, la localizzazione di opere pubbliche o di interesse collettivo); in tal senso, tra l’altro, operano i commi 8, 9, 10 e 12 dell’art. 66 delle NTA del vigente PRG;*
 - *si ribadisce la necessità di approvare, a cura dell’Organo consiliare, la convenzione che avrà ad oggetto sia l’acquisizione al patrimonio dell’Ente di alcune aree di proprietà privata, sia la verifica puntuale in ordine al necessario soddisfacimento delle dotazioni di standards minime e non derogabili di cui al DM 1444/68.”*
- b) che, ai sensi dell’art. 14-quater comma 1 della L. 241/90 e s.m.i., il presente atto sostituisce, a ogni effetto, tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati;
- c) che, ai sensi dell’art. 14-quater comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell’ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi istruttoria;
- d) che tutta la documentazione citata è depositata agli atti, ed è da intendersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ancorché non materialmente allegata;

- e) che anche in relazione alle prescrizioni date dalle autorità competenti resta impregiudicata la decisione del Consiglio Comunale in merito alla necessaria convenzione urbanistica da sottoscrivere per poter realizzare l'intervento.

COMUNICA

che avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, nel termine di sessanta giorni dalla notifica del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi giorni dalla stessa data.

NOTIFICA

Il presente atto agli interessati a mezzo PEC.

Mosciano S.A., li 22/11/2024

Il Responsabile dell'Area 3
Ing. Sante Scaringi

Si trasmette copia della presente determinazione ai seguenti uffici:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Dichiaro che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo On-Line del Comune oggi e vi rimarrà per 15 giorni a decorrere da domani.

Mosciano S. Angelo, lì 22/11/2024

**Istruttore Amministrativo
Valeria Amatucci**